

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2012 — Vanhecke/Parlamento

(Causa T-14/09) ⁽¹⁾

(«Privilegi e immunità — Membro del Parlamento — Revoca dell'immunità — Ricorso di annullamento — Venir meno dell'interesse ad agire — Non luogo a statuire»)

(2012/C 373/04)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Frank Vanhecke (Bruges, Belgio) (rappresentanti: avv.ti R. Tournicourt, B. Siffert e S. Lippens)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente H. Krück, A. Baas e E. Waldherr, e successivamente H. Krück, E. Waldherr e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 recante revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul presente ricorso.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 69 del 21.3.2009.

Sentenza del Tribunale 17 ottobre 2012 — Spagna/Commissione

(Causa T-491/09) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione garanzia — Spese escluse dal finanziamento — Premi nel settore delle carni ovine e caprine — Controlli in loco»)

(2012/C 373/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, successivamente S. Martínez-Lage Sobredo e infine A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: F. Jimeno Fernández, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 settembre 2009, C(2009) 7044 def., che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), laddove esclude talune spese effettuate dalla Spagna (GU L 257, pag. 28).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 37 del 13.2.2010.

Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — Commissione/EU Research Projects

(Causa T-220/10) ⁽¹⁾

(«Clausola compromissoria — Contratto concluso nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore "Società dell'informazione di facile uso" — Revoca del progetto — Rimborso di una parte delle somme anticipate dalla Commissione — Interessi di mora — Procedimento in contumacia»)

(2012/C 373/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Bambara e A.-M. Rouchaud-Joët, agenti, assistiti da C. Erkelens, avvocato)

Convenuta: EU Research Projects Ltd (Hungerford, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto ai sensi dell'articolo 272 TFUE diretto a ottenere la domanda della convenuta al rimborso di una parte dell'anticipo versato dalla Commissione nell'ambito del contratto IST-2001-34850, maggiorato degli interessi di mora.

Dispositivo

- 1) L'EU Research Projects Ltd è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 102 039,32, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 4,80 %, a partire dal 29 dicembre 2006 e fino alla data del pagamento integrale del debito.

2) *L'EU Research Projects Ltd è condannata alle spese.*

(¹) GU C 209 del 31.7.2010.

Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — Fondation IDIAP/Commissione

(Causa T-286/10) (¹)

(«Clausola compromissoria — Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Contratti relativi ai progetti Amida, Bacs e Dirac — Spese ammissibili — Modello delle spese aggiuntive — Compenso dei ricercatori che beneficiano di contratti di lavoro a tempo indeterminato — Assenza di risorse proprie del contraente»)

(2012/C 373/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fondation de l'Institut de recherche IDIAP (Martigny, Svizzera) (rappresentanti: G. Chapus-Rapin e G. Couchepin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda proposta in via principale ai sensi dell'articolo 272 TFUE, volta ad ottenere che il Tribunale dichiari che talune spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito dell'esecuzione dei contratti n. 33812, relativo al progetto Amida, n. 27140, relativo al progetto Bacs e n. 27787, relativo al progetto Dirac, conclusi con la Commissione europea nell'ambito del sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), istituito con la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 (GU L 232, pag. 1), possono essere ammesse a rimborso e che, di conseguenza, la ricorrente non è tenuta a restituire le somme di EUR 98 042,45 per il contratto relativo al progetto Dirac e di EUR 251 505,76 per il contratto relativo al progetto Amida, nonché domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'articolo 263 TFUE, volta ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione con cui la Commissione ha confermato le conclusioni della revisione contabile che ha dichiarato inammissibili le spese controverse, e, dall'altro, la condanna della Commissione a disporre una revisione contabile dei progetti da effettuarsi ad opera di una società diversa da quella che aveva effettuato la prima revisione contabile.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Fondation de l'Institut de recherche IDIAP è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.*

(¹) GU C 221 del 14.8.2010.

Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — Evropaiki Dynamiki/Corte di giustizia

(Causa T-447/10) (¹)

(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi volti alla manutenzione, allo sviluppo e al supporto di applicazioni informatiche — Rigetto delle offerte della ricorrente e aggiudicazione degli appalti ad un altro offerente — Criteri di selezione — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale»)

(2012/C 373/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentante: T. Lefèvre, agente)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Corte di giustizia del 12 luglio 2010, con cui quest'ultima ha respinto le offerte della ricorrente per i lotti nn. 1 e 2 della gara d'appalto CJ 7/09, dell'11 novembre 2009, per la manutenzione, lo sviluppo e il supporto delle applicazioni informatiche (GU 2009, S 217-312293), nonché tutte le altre decisioni correlate della Corte di giustizia, compresa quella di aggiudicare i rispettivi contratti ai contraenti prescelti e, dall'altro, richiesta di risarcimento

Dispositivo

1) *La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 luglio 2010 recante rigetto delle offerte presentate dall'Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell'ambito della procedura di gara d'appalto CJ 7/09, dell'11 novembre 2009, per la manutenzione, lo sviluppo e il supporto delle applicazioni informatiche, e che aggiudica gli appalti ad altri offerenti, è annullata.*

2) *Il ricorso è respinto per il resto.*

3) *La Corte di giustizia è condannata alle spese.*

(¹) GU C 346 del 18.12.2010.